

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2175

Integrazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 25.09.2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2017.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'istruttore amministrativo del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla P.O. del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Il Piano regionale per il diritto allo studio costituisce una priorità nell'ambito delle politiche regionali in quanto garantisce servizi essenziali a supporto del diritto allo studio, dalle scuole dell'infanzia alle secondarie superiori.

La Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", avente l'obiettivo di promuovere e sostenere azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, prevede la programmazione degli interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.

In base a tale legge, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione generale e di indirizzo attraverso l'approvazione del Piano annuale degli interventi, mentre sono i Comuni della regione ad esercitare le funzioni amministrative relative agli stessi, attraverso la predisposizione di un programma, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, contenente gli interventi indicati nell'art. 5 della predetta legge, provvedendo altresì alla gestione delle relative risorse e trasmettendo alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

Nel descritto procedimento, la celerità dell'azione amministrativa nell'individuazione dei beneficiari e nel trasferimento dei contributi riveste una rilevante importanza in termini di efficacia degli interventi stessi, in quanto gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione devono essere rimossi in tempo utile a garantire il successo formativo e a contrastare i fenomeni di dispersione, in situazioni in cui le famiglie spesso non sono in grado di fornire gli adeguati supporti economici, sociali e culturali.

In seguito all'analisi dei dati sopra descritti, viene predisposto il Piano regionale per il Diritto allo studio, il quale contiene la formulazione del riparto dei fondi sulla base dei seguenti criteri: popolazione scolastica, servizi scolastici posti in essere, condizioni socio-economiche, tipo di insediamento sul territorio, impegni assunti dal Comune. Attualmente la redazione dei programmi comunali e del piano regionale nonché lo scambio di dati e informazioni tra Scuole, Comuni, Regione e Ufficio Scolastico regionale, avviene secondo una procedura sedimentata nel corso degli anni, che si esplica in forma cartacea o al più analogica (trasmissione a mezzo pec o mail di atti scansionati) presentando le lentezze e le criticità tipiche di una gestione non informatizzata di una notevole quantità di documentazione, costosa, dispendiosa in termini di tempi e problematica in termini di conservazione e archiviazione del dato.

Da quanto sopra descritto si rileva l'esigenza di un processo di re-ingegnerizzazione e informatizzazione dei procedimenti, volti ad assicurare l'interscambio di informazioni con Enti pubblici e privati, nonché con i cittadini ed in modo da conseguire la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

L'attivazione di un sistema informativo di rilevazione, elaborazione e condivisione delle informazioni di natura quantitativa e qualitativa, legate al Piano Regionale degli interventi per il Diritto allo Studio, e più in generale alle procedure atte a garantire il potenziamento di un'offerta formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio, è subordinata ad un progetto di re-ingegnerizzazione dei procedimenti connessi, tenuto conto della ripetitività di alcune rilevazioni, che avvengono a cadenza annuale, del fatto che sono rivolti ai 258 Comuni della Puglia, ma anche alle istituzioni scolastiche e in alcuni casi ai privati cittadini.

I criteri di riparto dei fondi di bilancio autonomo del diritto allo studio sono essenzialmente basati sui dati forniti dagli stessi Comuni, e finalizzati al sostegno degli interventi individuati nell'ambito delle tipologie indicate all'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione". Più in dettaglio, l'approvazione del Piano annuale degli interventi ha previsto la destinazione delle risorse al co-finanziamento del servizio mensa, del servizio trasporto, delle facilitazioni di viaggio in favore degli studenti pendolari, per interventi vari come l'acquisto di sussidi scolastici, sussidi speciali e attrezzature didattiche per disabili, l'acquisto scuolabus. Per quest'ultimo intervento, in particolare, oltre all'attribuzione di contributi ai Comuni, assegnatari in base ad una graduatoria che tiene conto degli indici di carenza, per un importo pari a 641.000 euro complessivi, è stato anche stabilito il criterio per il quale le somme non utilizzate dai Comuni nell'anno 2016 - rilevate in sede di esame delle rendicontazioni - sarebbero state destinate per l'acquisto di ulteriori scuolabus e assegnate ai Comuni in fase di scorrimento della graduatoria.

Considerato che:

con deliberazione n. 1475 del 25.09.2017, è stato approvato il Piano Regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2017 che ha previsto l'utilizzo delle somme stanziare in bilancio sui capitoli di spesa 911070 e 911080;

parte integrante della DGR n. 1475 del 25.09.2017 sono l'Allegato A contenente il prospetto dell'elenco dei Comuni e delle corrispondenti somme assegnate secondo i criteri definiti, e l'Allegato B contenente il prospetto dei Comuni beneficiari dei contributi straordinari per l'acquisto di nuovi scuolabus;

con A.D. 162/DIR/2017/00052 del 10/10/2017 si è proceduto all'impegno e liquidazione, sul capitolo 911070, degli importi assegnati ai Comuni per gli interventi del Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2017 in particolare per il co-finanziamento del servizio mensa, del servizio trasporto, delle facilitazioni di viaggio in favore degli studenti pendolari, l'acquisto di sussidi scolastici, sussidi speciali e attrezzature didattiche per disabili, l'acquisto scuolabus;

con A.D. 162/DIR/2017/00053 del 10/10/2017 si sono impegnati e liquidati, sul capitolo 911080, i contributi ai Comuni per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli Enti locali;

con A.D. 162/DIR/2017/00064 del 31/10/2017 sono state impegnate e liquidate le somme relative allo scorrimento della graduatoria per l'acquisto degli scuolabus e sono state integrate in favore di alcuni comuni le somme per gli interventi del Piano regionale per il Diritto allo studio.

Tenuto conto che:

in seguito ai suddetti impegni e liquidazioni, sul capitolo di spesa 911070 residua la somma di € 24.407,00 e sul capitolo di spesa 911080 residua la somma di € 7.227,00, si propone di destinare detta somma al fine di implementare le attività di progettazione, sviluppo e attivazione di un sistema informativo di rilevazione, elaborazione e condivisione delle informazioni di natura quantitativa e qualitativa, legate ai procedimenti del Diritto allo studio e più in generale ai procedimenti atti a garantire il potenziamento di un'offerta formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio.

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017;

la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";

la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;

per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta regionale di:

- Autorizzare ad utilizzare la somma di € 31.634,00 residuata sui capitoli di spesa 911070 (€ 24.407,00) e 911080 (€ 7.227,00) al fine di implementare le attività di progettazione, sviluppo e attivazione di un sistema informativo di rilevazione, elaborazione e consultazione delle informazioni di natura quantitativa e qualitativa, legate ai procedimenti del Diritto allo studio e più in generale ai procedimenti atti a garantire il potenziamento di un'offerta formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità, in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio,
- dare atto che l'intervento verrà attuato per il tramite di ARTI, con la quale si provvederà a stipulare apposita convenzione;
- Approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, di cui all'allegato "A", è parte integrante del presente provvedimento;
- autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con l'ARTI;

COPERTURA FINANZIARIA D. LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 31.634,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Capitoli:

- **CAPITOLO 911070-CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N. 31/09 artt.5 e 8**
 Importo: € 24.407,00
 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
 Programma 7 - Diritto allo studio
 Titolo 1 - Spese correnti
 Macroaggregato 4 -Trasferimenti correnti
 Liv. III: 01-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
 Liv. IV: 02 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
 Liv. V: 003 -Trasferimenti correnti a Comuni
- *Capitolo 911080 - Contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli enti locali, art. 5 lett p).*
 Importo: € 7.227,00
 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
 Programma 1 — Istruzione prescolastica
 Titolo 1 - Spese correnti
 Macroaggregato 4 -Trasferimenti correnti
 Liv. III: 01-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
 Liv. IV: 02 -Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
 Liv. V: 003 - Trasferimenti correnti a Comuni

Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell'equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all'art 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016, dalla DGR n.1679 del 24.10.2017

Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore, che si intende qui integralmente riportata;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dall'istruttore;

A voti unanimi espressi nel modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;
- di PRENDERE ATTO della necessità di re-ingegnerizzazione e informatizzazione i procedimenti collegati al Diritto allo studio e più in generale i procedimenti atti a garantire il potenziamento di un'offerta formativa integrata e inclusiva, innovativa e di qualità. In coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio;
- di AUTORIZZARE l'utilizzazione a tale scopo delle somme residue sul capitoli di spesa 911070 e 911080;
- di DARE ATTO che l'intervento verrà attuato per il tramite di ARTI, con la quale si provvederà a stipulare apposita convenzione;
- di APPROVARE lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- di AUTORIZZARE la Dirigente della Sezione Istruzione Università ad adottare I successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione, in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;
- di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- di PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER
"ANALISI, PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO"

Tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale **80017210727**, legalmente rappresentata dall'Arch. Maria Raffaella Lamacchia, in qualità di dirigente della Sezione Istruzione e Università domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gobetti

e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 – C.F. **06365770723** – legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario prof. Vito Albino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

(di seguito congiuntamente definite "Parti")

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio. A tal fine, prevede la programmazione degli interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione
- In base a tale legge, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione generale e di indirizzo attraverso l'approvazione del Piano annuale degli interventi, sulla base dei Programmi comunali;
- Le azioni del Diritto allo Studio comprendono anche la gestione di risorse ministeriali a destinazione vincolata:
 - L'art. 27 della legge 23 dicembre 1988, n. 448 prevede un finanziamento, annualmente stabilito con apposito decreto ministeriale, finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado
 - Il D. Lgs. legislativo 13 aprile 2017, n. 63, "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, l'articolo 10, comma 5, prima parte, il quale prevede che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare previa l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata



Allegato "A"

in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

- a fronte della complessità che le nuove normative impongono in termini di efficacia, efficienza ed economicità nella procedimentalizzazione delle attività della PA, oltre alla dematerializzazione degli atti e a quanto stabilito dal codice dell'Amministrazione digitale, la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia si trova nella necessità di dover dotare i propri uffici di un sistema informativo integrato in grado di intersecare le diverse istanze amministrativo-contabili rivenienti sia in ambito procedimentale interno che nei rapporti con l'esterno (pubbliche amministrazioni e enti di tipo privatistico) e in grado di facilitare il flusso delle informazioni e comunicazioni;
- l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell'attuazione di interventi da realizzare nell'ambito della ricerca ed innovazione ed avente, tra le competenze assegnate dall'amministrazione regionale, quella di favorire la crescita del capitale sociale del territorio, per sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione ed alla creatività;
- in linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale ARTI agisce per l'Amministrazione regionale mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione di piattaforme informatiche finalizzate alla sistematizzazione di dati e informazioni e alla loro fruizione sia da parte degli addetti ai lavori, sia da parte dell'opinione pubblica;
- con nota n. 223 del 30/11/2017, ARTI ha trasmesso alla Sezione Istruzione e Università apposita proposta tecnico-economica contenente il dettaglio delle attività da realizzare;

tutto ciò premesso

ART. 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: OGGETTO

1. Con il presente atto la Regione Puglia e ARTI convengono di cooperare per l'analisi, progettazione e implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato per il Diritto allo studio, secondo quanto descritto nell'allegato 1 alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3: OBBLIGHI DI ARTI

1. ARTI si impegna ad effettuare:

- 1) Analisi di ri-ingegnerizzazione dei procedimenti con approfondimento circa le possibilità di interoperabilità con le banche dati già esistenti anche degli enti coinvolti nei procedimenti;



Allegato "A"

- 2) Implementazione di un sistema per le rilevazioni telematiche di informazioni e dichiarazioni con formulario strutturato, in formato elettronico editabile online;
- 3) Realizzazione di un applicativo per l'invio di circolari e comunicazioni interne ed esterne integrato con software di compilazione di testi con variabili (stampazione), protocollo, mail, pec e firma digitale;
- 4) Formazione per il personale della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia e servizio assistenza helpdesk agli utenti esterni.

ART. 4: DURATA

1. La presente convenzione ha durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo proroga.
2. La Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate nell'art. 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.

ART. 5: MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, ARTI si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili ovvero di dimostrate carenze di personale, di professionalità esterne sulla base di riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008.
2. ARTI si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento delle attività.
3. ARTI parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.

ART. 6: RISORSE FINANZIARIE

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione corrisponderà ad ARTI risorse finanziarie pari ad euro 31.634,00 (trentunomilaseicentotrentaquattro/00).
2. Tale importo include ogni eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura.

ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. La Regione provvede a trasferire all'ARTI i fondi previsti per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, sotto forma di anticipazione, dell'importo di euro 28.000,00 (ventottomila/00), alla sottoscrizione della convenzione e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività;
 - b. una seconda quota, a saldo, dell'importo di euro 3.634,00 (tremilaseicentotrentaquattro/00), al termine delle attività previste dalla presente convenzione e a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.



Allegato "A"

ART. 8: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. ARTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. ARTI si impegna a dare immediata comunicazione della notizia di eventuali inadempimenti di subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9: RESPONSABILITA' VERSO TERZI E I DIPENDENTI

1. ARTI prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito dalla presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno carico ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'ARTI.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente convenzione cessi di produrre i propri effetti, ARTI si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui ARTI si è avvalso per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.
4. Le Parti convengono espressamente che ARTI dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio che sta prestando la propria opera nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 2.
5. ARTI si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività.

ART. 10: VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di ARTI in riferimento allo presente convenzione.

ART. 11: REVOCA DELLA CONTRIBUZIONE FINANZIARIA

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.



Allegato "A"

3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultimo anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

ART. 12: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui ARTI non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli obblighi assunti con lo presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere lo stesso secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

ART. 13: FORO COMPETENTE

1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione e interpretazione della presente convenzione, le Parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 14: TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
2. La Regione Puglia con la sottoscrizione della presente convenzione autorizza fin d'ora ARTI ad utilizzare i dati e risultati scientifici, parziali o finali, esclusivamente per fini istituzionali e comunque per scopi rientranti nell'oggetto sociale dell'ARTI.

ART. 15: ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data _____

Per la Regione Puglia

Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA _____

Per l'ARTI

Prof. Vito Albino _____

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n° 5 fogli.

Il Dirigente di Sezione

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
arch. Maria Raffaella Lamacchia

